

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
Il presente documento sottoscritto in data 12.04.2010...
viene acquisito alla Raccolta degli Atti della Regione
in data 03.05.2010 con il n. 2924
L'Ufficiale Rogante
Dr.ssa Maria Trani

Maria Trani

CONTRATTO DI SERVIZIO

***PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO
DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE***

TRA

REGIONE UMBRIA

E

TRENITALIA S.p.A

ANNI 2009-2014

2
Ag

L'anno duemiladieci il giorno 12 del mese di APRILE in
PERUGIA con la presente scrittura privata

tra

la REGIONE dell'UMBRIA, in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Perugia, via Mario Angeloni n. 61, codice fiscale n. 80000130544, rappresentata da: [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], che interviene ed agisce in qualità di [REDACTED], di seguito denominata "REGIONE"

e

la Società Trenitalia S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1 – codice fiscale e partita IVA n. 05403151003, rappresentata da: [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], nella sua qualità di rappresentante di Trenitalia S.p.A., di seguito denominata "Trenitalia"

- in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 72 in data 25/01/2010 ed al verbale in data 09/07/2009 del Consiglio di Amministrazione della Società "Trenitalia S.p.A.", che hanno autorizzato la stipula del presente Contratto;
- tenuto conto che la controparte Società "Trenitalia S.p.A." è concessionaria di pubblici servizi di trasporto e che la documentazione antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, articolo 1, comma 2), lettera a), non è richiesta per i rapporti fra pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, Enti o Aziende vigilate dallo Stato o da altro Ente pubblico e Concessionari di opere pubbliche;
- vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa in data 26/03/09 dal Responsabile della Divisione Passeggeri Regionale della Società "Trenitalia S.p.A." e accompagnata da una fotocopia del documento di identità del dichiarante, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante che la predetta è in regola con le disposizioni dell'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 (recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili");

- visti il Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL (DURC) Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) 20100871339977..... emesso in data 06/04/2010,

PREMESSO CHE:

1. Trenitalia è la società del gruppo FS che, per Statuto, svolge i servizi ferroviari di persone e di merci, avendo acquistato l'azienda "Trasporto" da "Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per azioni" con contratto di compravendita in data 28 novembre 2000.
2. Trenitalia è in possesso di licenza n. 1 del 23 maggio 2000 rilasciata con DM 73-T per lo svolgimento dell'attività di trasporto ferroviario e del certificato di sicurezza n. 02/2000.
3. Il contesto normativo di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale è stato definito in particolare dai seguenti provvedimenti legislativi:
 - a) Direttiva 91/440/CEE "relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";
 - b) Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.e.i. concernente "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n.59;
 - c) Decreto Legislativo 8 Luglio 2003 n. 188 "Attuazione delle direttive 2001/12 CE, 2001/13 CE, 2001/14 CE;
 - d) Regolamento CEE n. 1191/69 che stabilisce l'obbligo dell'Autorità competente di compensare economicamente l'impresa su cui gravano "obblighi di servizio pubblico", ovvero quegli obblighi che l'impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni;
 - e) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 con il quale si prevede una disciplina transitoria fino al 3 dicembre 2019, data entro la quale non sono previsti vincoli in ordine all'affidamento diretto. Lo stesso Regolamento prevede l'obbligo per l'Autorità regolatrice e aggiudicatrice del servizio, di esercitare un controllo rigoroso sulla qualità del servizio offerto, nonché di verificare che le compensazioni concesse dalle autorità competenti per coprire le spese sostenute per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico siano calcolate in modo da evitare compensazioni eccessive e siano tali da prevedere modalità di applicazione dettagliate, idonee a garantire che l'importo delle

- compensazioni risulti adeguato e miri a conseguire un servizio efficiente e di qualità, integrando quanto previsto dal Regolamento CEE n 1191/69;
- f) Legge 23 luglio 2009, n. 99, che all'art. 61 prevede "Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale";
 - g) Legge 20 novembre 2009, n. 166: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee".
 - h) Legge 24 dicembre 2007, n. 244, che all'articolo 2, comma 461, fissa le disposizioni che l'Autorità competente è tenuta ad applicare in sede di stipula dei contratti di servizio per tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti.
4. Le fonti di finanziamento necessarie all'erogazione del corrispettivo dovuto dalla REGIONE a Trenitalia sono state definite nell'ambito dei provvedimenti di seguito richiamati:
- a) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 Novembre 2000;
 - b) Legge finanziaria 2009;
 - c) Legge Regionale del Bilancio di Previsione 5 marzo 2009 n. 5;
 - d) Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che all'articolo 25, comma 2, nello stanziare 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 al fine di consentire la sottoscrizione dei contratti di servizio tra le Regioni e Trenitalia S.p.A., subordina il trasferimento delle risorse, tra l'altro, alla ottimizzazione dei servizi.
5. Il Contratto di Servizio, nel rispetto delle previsioni di legge, formalizza i reciproci impegni e obblighi tra la REGIONE e Trenitalia, quale soggetto dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale ed economica.
6. Il Contratto di Servizio deve avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura nel bilancio regionale, deve essere strutturato in modo da assicurare all'impresa di trasporto la sostenibilità economico-finanziaria, nell'ambito della corrispondenza tra servizio offerto e importo dovuto.
7. Il Contratto di Servizio deve avere una durata pluriennale tale da consentire all'impresa che gestisce il servizio un'adeguata programmazione delle attività sul piano industriale e

commerciale, al fine di assicurare un livello sempre maggiore di qualità dei servizi in un quadro economico sostenibile.

8. Al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del Contratto, il corrispettivo è determinato in modo da compensare almeno i costi da sopportare per l'erogazione del servizio, tenuto conto dei livelli delle tariffe, del loro progressivo previsto incremento, nonché dell'incidenza sui costi del fenomeno inflattivo.
9. E' necessario assicurare a Trenitalia la certezza della corresponsione del corrispettivo ed, in particolare, la regolarità e la puntualità della liquidazione del medesimo.
10. A seguito delle trattative intercorse, la REGIONE e Trenitalia hanno condiviso un programma di servizi di trasporto e di servizi connessi sulla base di un prezzo per ore di servizio coerente con i costi evidenziati a Catalogo. La REGIONE prende atto che, nella determinazione dei costi e dei ricavi, Trenitalia ha tenuto conto del mantenimento delle forme di agevolazione/gratuità riconosciute al personale FS in virtù dell'applicazione del CCNL vigente all'atto della stipulazione del presente Contratto.
11. Le Parti, per il caso in cui i fondi stanziati a copertura dello svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, a causa di riduzioni o di mancati adeguamenti, non possano essere sufficienti ad assicurare a Trenitalia il pagamento del corrispettivo, intendono prevedere un meccanismo contrattuale predefinito che consenta a Trenitalia medesima di rimodulare prontamente la tipologia e/o il perimetro dei servizi oggetto del contratto e mantenere l'equilibrio economico finanziario dello stesso.
12. Le parti riconoscono l'esigenza di un adeguamento e di uno sviluppo continuo dei servizi di trasporto pubblico ai mutamenti della domanda di mobilità utilizzando lo strumento della modifica condivisa, alle scadenze annuali programmate, degli orari, con l'ausilio delle valutazioni dell'efficienza ed efficacia del servizio, effettuate attraverso i dati di seguito riportati, che Trenitalia si impegna a fornire:
 - la rilevazione dei carichi sui singoli treni attraverso un'indagine semestrale che rilevi saliti, discesi e presenti a bordo per ciascuna delle linee e delle stazioni comprese nel programma di esercizio approvato;
 - la valutazione di costi e ricavi per categoria di servizio e per direttrice.
13. Le parti, ai fini dell'operatività del sistema di monitoraggio e nello spirito dei principi della riforma, riconoscono l'opportunità di perfezionare nel presente Contratto il sistema

di penalità e premi atti ad incentivare Trenitalia al miglioramento degli standard qualitativi erogati e del livello di soddisfazione dell'utenza.

14. Trenitalia dichiara che non applicherà il sistema dei prezzi "a Catalogo" ai fini della definizione del corrispettivo riguardante i servizi resi per l'anno 2008, non rivendicando alcuna integrazione rispetto alle risorse nel frattempo trasferite direttamente dallo Stato con i Decreti Legge 8 aprile 2008, n. 60 e 25 giugno 2008, n. 112. Per parte sua la REGIONE non effettuerà detrazioni, ivi comprese quelle a titolo di penale.
15. Trenitalia si obbliga alla applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro del Comparto Trasporti.
16. Trenitalia, consapevole della disposizione di cui all'art. 19, comma 3, lett. g) del D.Lgs. 422/1997, pone in essere tutte le garanzie previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, relativi all'Azienda di Trasporto.

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse ed Allegati)

Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio, di seguito chiamato per brevità "Contratto".

Gli elaborati costituenti gli Allegati, previa verifica e sottoscrizione delle parti contraenti, vengono allegati al presente Contratto, rispettivamente, sotto le seguenti lettere e numeri: A sez. A-B, 1 sez. A-B, 1bis sez. A-B, 1ter sez. A-B, 2 sez. A-B, 2bis sez. A-B, 2ter sez. A-B, 3, 4 sez. A-B-C-D-E-F, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Art. 2

(Struttura del Contratto)

Il Contratto è strutturato in quattro distinte sezioni, articolate come segue:

Art. 1 (Premesse ed Allegati)

Art. 2 (Struttura del Contratto)

SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA

Art. 3 (Oggetto)

Art. 4 (Durata)

Art. 5 (Regolamentazione anno 2008)

Art. 6 (Termini e Modalità di esecuzione)

Art. 7 (Corrispettivi)

Art. 8 (Variazioni del Catalogo - Variazioni dei servizi richiesti dalla Regione Umbria - Minimo Garantito)

Art. 9 (Variazioni non concordate – Interruzione e soppressione dei servizi)

Art. 10 (Penali e detrazioni di corrispettivo)

Art. 11 (Investimenti)

Art. 12 (Comitato Tecnico di Gestione del Contratto)

SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA'

Art. 13 (Tariffe)

Art. 14 (Integrazione Tariffaria)

Art. 15 (Qualità dei servizi)

SEZIONE TERZA: SISTEMI DI MONITORAGGIO

Art. 16 (Parametri di monitoraggio)

Art. 17 (Dati di esercizio)

Art. 18 (Parametri di monitoraggio ed economico gestionali)

Art. 19 (Vigilanza e sistema delle penalità)

Art. 20 (Sistema Premiante)

SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 21 Art. 20 Controversie tra le parti)

Art. 22 (Clausola fiscale)

SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA

Art. 3

(Oggetto)

1. La REGIONE affida a Trenitalia, che accetta, l'organizzazione e la gestione dei servizi di trasporto ferroviario di persone di interesse regionale e locale, nonché l'effettuazione dei servizi connessi al trasporto medesimo, come descritti negli Allegati del presente Contratto e secondo gli standard qualitativi minimi ivi fissati.
2. La REGIONE corrisponde a Trenitalia – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente capoverso – un corrispettivo, calcolato sulla base dei prezzi da catalogo corrispondenti alle categorie e caratteristiche dei servizi prodotti e sulla base dei ricavi complessivi previsti, da traffico e diversi, di importo tale da assicurare la sostenibilità economico-finanziaria del presente contratto.

Art. 4

(Durata)

1. Il contratto ha durata di sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2009 (uno gennaio duemilanove), rinnovabile per altri sei.
2. A far data dal 1° gennaio 2015 Trenitalia s'impegna - su formale richiesta della REGIONE, da presentarsi almeno 12 mesi prima rispetto alla scadenza contrattuale e previo accordo delle Parti sulla ridefinizione delle condizioni tecniche ed economiche - a continuare a svolgere i servizi oggetto del presente contratto, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico nelle more del rinnovo del contratto stesso o del completamento delle procedure per l'assegnazione del servizio, non oltre i 3 mesi successivi al termine di durata del Contratto.

Art. 5

(Regolamentazione anno 2008)

1. Le parti convengono che per l'anno 2008 Trenitalia ha svolto regolarmente i servizi di trasporto ferroviario di persone di interesse regionale e locale, nonché l'effettuazione di alcuni servizi connessi al trasporto medesimo, come descritto nell'Allegato A sezione A del presente Contratto per un totale di 3.636.104 trenikm e nell'allegato A sezione B per un totale di 107.991 buskm..

2. Il corrispettivo per i servizi regionali svolti nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008, al netto dei ricavi tariffari, è stabilito, a titolo ricognitivo, in euro 27.010.696 più I.V.A., oltre le quote di competenza della REGIONE, corrisposte dallo Stato direttamente a Trenitalia in forza dei Decreti legge 8 aprile 2008, n. 60 e 25 giugno 2008, n. 112.
3. Le Parti riconoscono che sul predetto importo non possono essere operate ulteriori detrazioni o rivendicazioni di alcun genere per qualsivoglia titolo ivi compreso penali o altra forma di indennizzo.

Art. 6

(Termini e modalità di esecuzione)

1. Trenitalia esercisce il servizio di trasporto ferroviario di cui al precedente articolo 3 secondo il programma di esercizio annuale in vigore dal 14 dicembre 2008 di cui all'Allegato 1 sez. A, a far data dal 13.12.2009 secondo il programma di cui all'Allegato 1bis sez. A e, a far data dal 12.12.2010 secondo il programma di cui all'Allegato 1ter sez. A; valido, quest'ultimo, anche per gli anni successivi e fino alla scadenza del Contratto (salvo modifiche concordate fra le Parti secondo le modalità previste negli articoli successivi) nel rispetto degli standard qualitativi definiti nell'Allegato 6.
2. Il Programma d'esercizio di cui al precedente comma 1 è approvato dalla REGIONE e strutturato secondo la seguente ripartizione:
 - a) codice identificativo del treno;
 - b) le stazioni di partenza e di arrivo del treno, e la tratta di competenza;
 - c) numero delle fermate intermedie;
 - d) gli orari di partenza e di arrivo;
 - e) il tempo di percorrenza;
 - f) la periodicità e i giorni di effettuazione;
 - g) il tipo di materiale rotabile utilizzato;
 - h) la composizione del treno ed i posti a sedere offerti;

Il Programma di Esercizio potrà essere soggetto ad aggiustamenti concordati preventivamente tra le Parti in fase di consolidamento dell'Orario complessivo ed in

relazione ad esigenze di esercizio e/o di razionalizzazione della circolazione, nell'interesse dell'utente.

3. Trenitalia effettua il servizio con modalità automobilistica nei seguenti casi:
 - servizi automobilistici sostitutivi da Orario, definiti nel Programma di Esercizio di cui all'Allegato 1 sez. B per l'anno 2009, 1bis sez. B per l'anno 2010 e 1ter sez. B per l'anno 2011; valido, quest'ultimo, anche per gli anni successivi e fino alla scadenza del Contratto.
 - servizi automobilistici sostitutivi di corse ferroviarie soppresse, secondo le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 9;
 - in altri casi da concordare preventivamente tra le Parti.
4. Trenitalia ha facoltà - secondo le modalità e la procedura del successivo articolo 7 - di sostituire i servizi ferroviari con servizi automobilistici qualora i fondi regionali dovessero non risultare sufficienti a liquidare il corrispettivo di cui al successivo articolo 7, fatto salvo il rispetto degli standard qualitativi minimi previsti all'art. 19 del D.Lgs 422/1997 e s.m.e.i.

Il programma di esercizio ad ogni cambio dell'orario sarà concordato con la REGIONE entro 270 giorni antecedenti l'entrata in vigore dell'orario stesso e comunque in tempo utile (180 gg) affinché la Regione possa dare attuazione a quanto previsto dall'art 21 della legge regionale 37/1998, ferma restando la disponibilità delle tracce orarie sull'Infrastruttura ferroviaria da parte del Gestore dell'Infrastruttura.
5. Trenitalia è tenuta a programmare e coordinare in modo adeguato tutte le attività accessorie alla prestazione dei servizi previsti dal Programma di Esercizio curando e garantendo:
 - a) la manutenzione straordinaria, ordinaria e le revisioni periodiche del materiale rotabile,
 - b) le condizioni di sicurezza.
6. Trenitalia, per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti al trasporto, può avvalersi di altre aziende o altri operatori, fermo restando la sua responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali nei confronti della REGIONE.



Art. 7
(Corrispettivi)

1. La REGIONE, a fronte del costo per l'accesso all'infrastruttura e dell'erogazione dei servizi di trasporto e dei relativi servizi connessi scelti ed acquistati per l'anno 2009 (così come specificati all'Allegato 2 sez. A - B) dà atto che il prezzo complessivo, come da Catalogo, per la produzione dei servizi per l'anno 2009, di cui all'Allegato 1, risulta pari a € 56.439.706 + I.V.A. così composti:
 - a. Prezzo annuo sostenuto nel 2009 da Trenitalia per l'accesso all'infrastruttura, nei termini definiti nell'Allegato 2 sez. B (pedaggio), è pari a € 8.299.229 + I.V.A. .
 - b. Prezzo annuo 2009 per lo svolgimento dei servizi di trasporto acquistati, come definiti nell'Allegato 2 sez. B (servizi di trasporto), è pari a € 46.121.852 + I.V.A. (treni) ed € 168.233+ I.V.A. (autobus).
 - c. Prezzo annuo 2009 per lo svolgimento dei servizi connessi al trasporto, come definiti nell'Allegato 2 sez. B (servizi connessi), è pari a € 1.850.392 + I.V.A. .

2. La REGIONE, a fronte del costo per l'accesso all'infrastruttura e dell'erogazione dei servizi di trasporto e dei relativi servizi connessi scelti ed acquistati per l'anno 2010 (così come specificati all'Allegato 2bis sez. A - B) dà atto che il prezzo complessivo, come da Catalogo, per la produzione dei servizi per l'anno 2010, di cui all'Allegato 1bis, risulta pari a € 57.860.788 + I.V.A., così composti:
 - a. Prezzo annuo sostenuto nel 2010 da Trenitalia per l'accesso all'infrastruttura, nei termini definiti nell'Allegato 2bis sez. B, è pari a € 8.390.246 + I.V.A..
 - b. Prezzo annuo 2010 per lo svolgimento dei servizi di trasporto acquistati, come definiti nell'Allegato 2bis sez. B (servizi di trasporto), è pari a € 47.421.286 + I.V.A. (treni) ed € 171.111 + I.V.A. (autobus).

- c. Prezzo annuo 2010 per lo svolgimento dei servizi connessi al trasporto, come definiti nell'Allegato 2bis sez. B (servizi connessi), è pari a € 1.878.145 + I.V.A..
3. La REGIONE, a fronte del costo per l'accesso all'infrastruttura e dell'erogazione dei servizi di trasporto e dei relativi servizi connessi scelti ed acquistati per l'anno 2011 (così come specificati all'Allegato 2ter sez. A - B) dà atto che il prezzo complessivo, come da Catalogo, per la produzione dei servizi per l'anno 2011, di cui all'Allegato 1ter, risulta pari € 58.751.756 + I.V.A., così composti:
- a. Prezzo annuo sostenuto nel 2011 da Trenitalia per l'accesso all'infrastruttura, nei termini definiti nell'Allegato 2ter sez. B, è pari a € 8.513.134 + I.V.A..
- b. Prezzo annuo 2011 per lo svolgimento dei servizi di trasporto acquistati, come definiti nell'Allegato 2ter sez. B (servizi di trasporto), è pari a € 48.159.346 + I.V.A. (treni) ed € 172.957 + I.V.A. (autobus).
- c. Prezzo annuo 2011 per lo svolgimento dei servizi connessi al trasporto, come definiti nell'Allegato 2ter sez. B (servizi connessi), è pari € 1.906.319 + I.V.A..
4. I prezzi a Catalogo sono stati aggiornati per gli anni 2010 e 2011 al tasso di inflazione concordato fra le Parti nella misura dell'1.5% e derivante dall'andamento dell'inflazione negli ultimi anni nei DPEF.
5. La stima dei ricavi da tariffa e da altri servizi ammonta per l'anno 2009 a € 20.026.478 + I.V.A., per l'anno 2010 a € 21.279.573 + I.V.A., per l'anno 2011 a € 22.343.370 + I.V.A.. La quantificazione dei ricavi da traffico per gli anni 2010 e 2011 tiene conto di quanto previsto al successivo articolo 13.
6. A fronte degli obblighi e delle prestazioni posti a carico di Trenitalia con il presente Contratto, la REGIONE riconosce un corrispettivo, calcolato sulla base del Catalogo dei Servizi di Trenitalia, che assicura la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari. I corrispettivi risultano pari, per l'anno 2009 a € 35.955.422 + I.V.A., per l'anno 2010 a € 35.955.422 + I.V.A. e per l'anno 2011 a € 35.955.422 + I.V.A., comprensivo delle compensazioni economiche ed i

corrispondenti interessi legali attualmente in vigore, pari al 3%, che le Parti concordano restino costanti nei tre anni (2009, 2010 e 2011) di riferimento;

7. Per gli anni a decorrere dal 01.01.2012 in poi e fino alla scadenza del presente Contratto i prezzi a Catalogo saranno aggiornati annualmente al tasso di inflazione programmata fissato dal Governo nel DPEF. Parimenti, a decorrere dal 1.1.2012 in poi e fino alla scadenza del presente Contratto la REGIONE si impegna ad adeguare annualmente le tariffe almeno al tasso di inflazione programmata fissato dal Governo nel DPEF; eventuali minori introiti dovuti al mancato aumento delle tariffe daranno luogo ad analoghi aumenti di corrispettivi. Trenitalia s'impegna a compensare i maggiori oneri derivanti dall'adeguamento all'inflazione dei prezzi mantenendo sostanzialmente invariati i volumi di produzione e ricorrendo alla razionalizzazione dell'offerta commerciale mediante una diversa articolazione delle categorie treno e delle periodicità. La REGIONE si impegna a garantire la sostenibilità economica e finanziaria del programma di esercizio in vigore alla data dell'1.1.2012 e degli anni a seguire, secondo quanto previsto e con le modalità di cui all'articolo 6. Tale corrispettivo dovrà risultare quale differenza fra costi da Catalogo e ricavi da traffico, come definiti al successivo art 13. Le Parti inoltre danno atto di quanto stabilito all'art. 1, comma 302 della legge 244/2007, in relazione alle risorse per i servizi di cui all'art. 9 del D.Lgs. 19.11.1997, n. 422.
8. L'importo del corrispettivo contrattuale si intende comprensivo delle compensazioni economiche dovute a fronte dell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico e dei minori introiti derivanti dai titoli di gratuità e agevolazioni tariffarie vigenti all'atto di sottoscrizione del presente Contratto; detto importo tiene, altresì, conto del progressivo incremento del rapporto fra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura derivanti dall'efficientamento della gestione dei servizi.
9. Fermo restando quanto stabilito nei successivi commi, la REGIONE si impegna ad assicurare il puntuale pagamento dei servizi, di cui all'Allegato 1 (sez. A e B) per l'anno 2009, 1bis (sez. A e B) per l'anno 2010 e 1ter (sez. A e B) per l'anno 2011 e per gli anni successivi, indipendentemente dal livello di effettive risorse finanziarie a tal fine

trasferite dallo Stato, intervenendo in caso di carenza e/o ritardo nei trasferimenti statali con proprie autonome fonti finanziarie.

10. I servizi di trasporto erogati per gli anni 2010 e successivi, riportati negli allegati, potranno subire parziali modifiche in relazione alla disponibilità dell'infrastruttura di RFI SpA, a pari valori di produzione e di corrispettivi. Trenitalia si impegna ad informare con congruo anticipo, sulle parziali modifiche, la REGIONE.
11. Il corrispettivo viene erogato in quattro rate trimestrali da corrispondersi entro il 30° giorno dalla data di acquisizione al protocollo regionale della fattura. Trenitalia emette fattura entro il 30° giorno dalla conclusione del trimestre di riferimento. L'importo di ciascuna delle prime tre rate è pari ad $\frac{1}{4}$ del corrispettivo complessivo annuale previsto; la quarta rata è pari al 80% di $\frac{1}{4}$ del corrispettivo complessivo annuale previsto. Entro 60 giorni dalla data di pagamento della 4^a rata, la REGIONE liquida, previa emissione della fattura, la rata finale di conguaglio per la determinazione della quale devono essere considerati gli eventuali importi derivanti da penali, premi e da variazioni quantitative del servizio di cui agli articoli 8 e 9.
12. Trenitalia deve intestare le fatture di cui al presente articolo a: Regione Umbria, Via Mario Angeloni n. 61, 06100 Perugia – partita IVA 80000130544.

La fattura dovrà riportare le coordinate bancarie in base alle quali effettuare l'accredito del pagamento.
13. In caso di ritardato pagamento degli importi di cui al comma 6, la REGIONE è tenuta a corrispondere a Trenitalia gli interessi legali al tasso stabilito dalle norme vigenti emanate in attuazione delle direttive comunitarie in materia di ritardi nelle transazioni commerciali.
14. Qualora eventuali ritardi nel pagamento delle fatture di Trenitalia fossero dovuti alla insufficienza dei fondi a copertura dei servizi ovvero, anche in mancanza di detti ritardi, sussistessero giustificate ragioni per ritenere che la REGIONE non sia in grado di disporre di copertura finanziaria per i servizi ancora da espletare sulla base del presente contratto, su atto di interpello di Trenitalia, la REGIONE formalizzerà entro 60 giorni

l'impegno ad onorare gli obblighi contrattuali assunti indicando idonee garanzie finanziarie;

15. Qualora la REGIONE non proceda a formalizzare l'impegno di cui al comma precedente entro i termini fissati, TRENITALIA procederà, anche in corso d'orario alla riprogrammazione quantitativa e/o qualitativa dei servizi, sottoponendola alla REGIONE per l'approvazione da parte della stessa. Tale riprogrammazione, finalizzata a mantenere l'originario equilibrio economico finanziario del contratto, potrà prevedere la sostituzione di servizi ferroviari con quelli automobilistici e/o la soppressione/rimodulazione di un quantitativo di servizi tale da compensare integralmente la parte di corrispettivo non erogata o che non potrà essere erogata a TRENITALIA. In ogni caso resta ferma la facoltà di TRENITALIA, valutata la gravità dell'inadempimento, di procedere alla risoluzione del Contratto fermo restando l'obbligo di garantire il servizio per i successivi sei mesi.

16. I corrispettivi previsti dal presente contratto saranno oggetto di ricontrattazione fra le Parti qualora:

- intervengano disposizioni regionali che comportino una diminuzione dell'importo delle sanzioni da applicare alla clientela per la fattispecie della mancanza di valido titolo di viaggio, ovvero introducano una nuova disciplina che renda comunque più oneroso o difficoltoso il controllo ed il contrasto dei fenomeni dell'evasione e dell'elusione tariffaria;
- la REGIONE, in corso di efficacia del rapporto contrattuale, debba procedere, in applicazione di inderogabili norme legislative, all'assegnazione mediante procedura concorsuale di servizi di trasporto ferroviario compresi nell'ambito di applicazione del presente contratto che corrispondano ad una quota percentuale superiore al 20 per cento di quelli previsti all'art. 3, ai prezzi di cui ai precedenti commi, e Trenitalia acconsenta alla prosecuzione del contratto;
- a far data dal 01-01-2012 le Parti concordano di verificare l'effetto, sul livello dei corrispettivi, di eventuali aumenti tariffari maggiori e diversi da quelli coincidenti con l'inflazione programmata.

Art. 8

(Variazioni del Catalogo - Variazione dei servizi richiesti dalla REGIONE e Minimo Garantito)

1. Trenitalia con un anticipo di almeno 10 mesi rispetto a ciascun cambio orario ufficiale trasmetterà alla REGIONE il Catalogo revisionato.
2. Qualora la REGIONE entro 60 giorni dalla trasmissione del Catalogo intenda confermare i servizi acquistati in precedenza, si procederà senza alcuna variazione di corrispettivo complessivo di cui all'articolo 7, fatto salvo l'adeguamento degli stessi al tasso d'inflazione come definiti all'art. 7 commi 4 e 7.
3. Analogamente, senza variazione di corrispettivo complessivo di cui all'articolo 7, le Parti procederanno ad una modifica quantitativa e o qualitativa dei chilometri di servizio in aumento o in diminuzione non superiore allo 0,40% dei chilometri programmati nell'Allegato 1 per il 2009, nell'Allegato 1bis per l'anno 2010 e nell'Allegato 1ter per l'anno 2011 e per gli anni successivi.
4. La REGIONE entro 60 giorni dalla trasmissione del Catalogo di cui al comma 1 qualora non intenda confermare i servizi acquistati in precedenza, e fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, provvederà a richiedere una variazione, quantitativa e/o qualitativa dei medesimi.
5. Trenitalia entro 10 giorni dalla richiesta presenterà alla REGIONE un prospetto analitico dei relativi corrispettivi calcolati, in caso di aumento dei servizi rispetto a quelli previsti all'articolo 3, sulla base del prezzo di servizio di cui al catalogo revisionato.
6. Una volta concluso il procedimento di cui al comma precedente, le Parti provvederanno a predisporre e siglare i nuovi Allegati contrattuali.
7. La REGIONE comunque garantisce a Trenitalia, per tutta la durata del presente Contratto un corrispettivo minimo annuo corrispondente all'80 per cento dei servizi di cui all'articolo 3 ai prezzi di cui all'articolo 7.
8. Trenitalia, previa motivata comunicazione scritta alla REGIONE, può procedere a modifiche concordate del servizio per l'effettuazione di lavori programmati di migliorie, rinnovo e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria: in tal caso si applica quanto previsto ai precedenti commi 3 e 5.

9. Trenitalia si impegna ad informare adeguatamente gli utenti con affissioni presso le stazioni e comunicati audio almeno 48 ore prima dell'evento.

Art. 9

(Variazioni non concordate - Interruzione e soppressioni dei servizi)

1. L'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto non può essere sospesa né interrotta da Trenitalia per nessun motivo, salvo cause di forza maggiore, quali scioperi, calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, nonché salvo le cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità. Questi eventi non comportano riduzioni del corrispettivo a condizione che la circolazione sia ripristinata al più presto, ancorché in forma sostitutiva, assicurando un'adeguata informazione alla clientela e fermo restando che la sostituzione con autobus non è dovuta qualora si tratti di treni seguiti da altro treno nei successivi 40 minuti. Il ricorso al treno successivo, in alternativa alla sostituzione con autobus, non comporterà la corrispondente detrazione in analogia alle modalità previste all'art. 8, comma 8, anche nel caso di utilizzo di treni regionale non previsti nel presente contratto. Inoltre, nel caso di eventi di cui al presente comma, Trenitalia richiederà l'utilizzo di treni di categoria superiore (AV/ES/IC), al fine di agevolare l'utenza; gli utenti che ne usufruiranno non dovranno sostenere alcun costo aggiuntivo per l'eventuale supplemento previsto qualora la competente struttura di Trenitalia ne abbia autorizzato l'utilizzo.
2. Trenitalia garantisce, in caso di sciopero nazionale, l'erogazione dei servizi minimi (riportati in Allegato 3) individuati con accordo fra Trenitalia e le Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali, secondo quanto disposto dalla legge 12/6/90 n. 146 e successive modifiche e integrazioni
3. Nel caso di scioperi territoriali e/o aziendali, Trenitalia garantirà il programma dei servizi minimi; Trenitalia si impegna a trasferire l'importo delle detrazioni dalle retribuzioni al fondo per le penali gestito dalla REGIONE.
4. In caso di soppressioni dei servizi diverse da quelle previste al comma 1 si opereranno le corrispondenti detrazioni in analogia alle modalità previste all'articolo 8, comma 8, fatti salvi i servizi sostituiti con autobus.

Art. 10

(Penali e detrazioni di corrispettivo)

1. In tutte le ipotesi previste nel presente contratto, le parti concordano che il montante complessivo per l'erogazione delle penalità e delle premialità previste, non potrà superare l'1% del valore del corrispettivo nei primi tre anni e 1,5% del valore complessivo del corrispettivo per i successivi tre anni, fermo restando il mantenimento delle detrazioni per le interruzioni e/o soppressioni del servizio.
2. Non potranno essere conteggiati ai fini dell'applicazione del sistema delle penalità, i fatti per i quali siano state disposte detrazioni di corrispettivo.
3. La REGIONE e Trenitalia si danno reciprocamente atto che la disciplina, gli standard di qualità, i parametri quantitativi e le caratteristiche del servizio affidato con il presente Contratto sono definiti tenendo conto della natura pubblica del servizio stesso. In particolare, il sistema delle penalità e delle detrazioni di corrispettivo è definito a tutela dell'utenza regionale e con lo scopo di assicurare alla medesima il pieno ristoro di eventuali disagi e danni.

Art. 11

(Investimenti)

1. Trenitalia si impegna a garantire entro i sei anni di validità contrattuale, anche in considerazione delle disponibilità della REGIONE cui al punto 2 dell'articolo 4 e al punto 8 dell'articolo 7, il piano di investimento per il materiale rotabile:
 - a) acquisto in autofinanziamento di n. 4 nuovi elettrotreni a potenza distribuita da 300 posti;
 - b) ristrutturazione di n. 54 carrozze a piano ribassato del parco destinate ai collegamenti sulla media distanza ove non ancora ristrutturate;
 - c) acquisto in autofinanziamento di n. 8 locomotive elettriche navetta a media potenza.
2. Tutti gli investimenti di cui alle lettere a), b) e c) sono effettuati in autofinanziamento, con un ammortamento valutato in 24 anni; conseguentemente, alla scadenza dei 6 anni di validità contrattuale, ovvero dei 12 anni, Trenitalia, in caso di non rinnovo, potrà decidere

se metterli a disposizione della REGIONE, che si impegna a prenderli, previa corresponsione dell'ammortamento residuo (ovviamente per la sola quota autofinanziata da Trenitalia).

3. La REGIONE e Trenitalia condividono l'obiettivo primario di rinnovare l'intera flotta di treni nonché l'acquisto di ulteriori complessi di treni per i servizi regionali, ricercando modalità integrative di finanziamento anche da parte del Governo, tra cui sono comprese le risorse che si renderanno disponibili con la recente legge n. 2/2009, articolo 25, comma 1 (quota parte di 960 milioni di euro).

Art. 12

(Comitato Tecnico di Gestione del Contratto)

1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il " Comitato Tecnico di Gestione del Contratto", di seguito denominato per brevità "Comitato" composto da:
 - a. due rappresentanti di Trenitalia;
 - b. due rappresentanti della REGIONE.
2. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della REGIONE, che provvederà alle relative convocazioni, anche dietro richiesta di Trenitalia.
3. Il Comitato ha prevalentemente funzioni di assistenza alle parti nell'interpretazione e nell'applicazione del Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali, alla prevenzione e soluzione delle controversie nonché all'applicazione delle penali e dei premi.
4. La REGIONE e Trenitalia prendono atto delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 461 della Legge 244/2007, e stabiliscono di procedere alla loro osservanza in appositi tavoli indicati dalla REGIONE.
5. Trenitalia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2, comma 461, lett. f), della Legge 244/2007, si impegna a finanziare, fino alla misura annuale di € 10.000, le attività di cui alle lettere b), c) e d) della suddetta Legge.

6. La REGIONE promuove la costituzione di un tavolo di lavoro permanente, nell'ambito dell'attività del Comitato, al quale sia chiamato a partecipare un rappresentante di RFI, opportunamente delegato.

SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA'

Art. 13

(Tariffe)

1. Trenitalia, per i viaggi all'interno del territorio regionale, adotta il sistema tariffario vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto, nonché l'applicazione sovraregionale delle tariffe regionali come da AS/39/40 per i viaggi attraverso due o più regioni descritta nell'Allegato 4.

Per tutti i viaggi aventi origine e destinazione nell'ambito della REGIONE, Trenitalia si impegna ad accettare su tutti i propri mezzi, in seconda classe, le persone in possesso di titoli di viaggio integrati emessi dai gestori dei servizi pubblici di linea, in presenza di specifici accordi.

Per i viaggi su treni classificati "IC" e "ES" è valido quanto previsto nell'accordo commerciale siglato fra la Regione Umbria e Trenitalia (Carta Tutto Treno Umbria) e riportato nell'OS 9/2009 del 28.01.2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le Parti condividono il Progetto Antievasione ed approvano il programma annuale 2009, rinnovato/adeguato di anno in anno. Resta inteso che non vi è alcun onere economico a carico del bilancio della REGIONE.
3. La REGIONE informate le Associazioni dei consumatori e Utenti iscritte all'Albo Regionale di cui all'art. 7 della L.R. n. 34 del 10 luglio 1987, si impegna, a far data dal 01.07.2010, ad incrementare del 20% medio le tariffe dei servizi in unica soluzione fino al 31-12-2014. L'incremento delle tariffe sarà pari al 15% per gli acquisti di biglietti via internet. Le tariffe così incrementate tengono conto del tasso di inflazione programmato fissato dal Governo nel DPEF ed ipotizzato per gli anni a venire, oltre ad un'ulteriore quota. Ciò comporterà maggiori introiti a parziale compensazione dei corrispettivi di cui all'articolo 7, per l'effettuazione dei servizi di cui all'articolo 3. Gli introiti da tariffa fino al 31.12.2009 sono esposti nella tabella (Allegato 4). I maggiori ricavi da traffico

ipotizzati in conseguenza dei predetti incrementi tariffari sono riportati nella tabella in allegato (Allegato 10)

4. Eventuali riduzioni di incassi rispetto a quelli esposti, fermo restando quanto previsto all'articolo 7 - comma 14 - primo alinea e al successivo articolo 8, non comporteranno variazione dei corrispettivi di cui all'articolo 7.
5. Qualora la REGIONE non provveda ad adeguare le tariffe rispetto a quanto previsto al precedente comma 3, la stessa riconoscerà a Trenitalia la quota corrispondente all'aumento atteso e riportato in allegato (Allegato 10).
6. Le parti convengono che, non essendo ammessa la bigliettazione a bordo treno, i clienti devono sempre salire sul treno/bus sostitutivo muniti di idoneo titolo di viaggio. In caso contrario saranno soggetti a sanzione/regolarizzazione/sovrapprezzo secondo la normativa vigente, salva restando l'impossibilità di acquisto del titolo nella stazione di partenza, per le stazioni di cui all'Allegato 5. Gli importi delle sanzioni/regolarizzazioni/sovrapprezzi alla clientela sono quelli di cui all'Allegato 5.
7. La REGIONE riconosce a Trenitalia l'integrale compensazione per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità stabiliti da normative regionali successive a quelle vigenti (Allegato 4). Il calcolo delle compensazioni spettanti a Trenitalia si baserà sulle modalità di monitoraggio e verifica di cui all'Allegato 4.

Art. 14

(Integrazione tariffaria)

La REGIONE e Trenitalia concordano di attivare un gruppo di lavoro per definire un progetto preliminare d'integrazione tariffaria su base regionale che coinvolga le Aziende e le Istituzioni individuate dalla Regione. Il progetto dovrà essere concluso entro il 31 dicembre 2011.

Art. 15

(Qualità dei servizi)

1. La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità definiti negli Allegati 6 e 7 sarà effettuata attraverso il monitoraggio della qualità.

2. Trenitalia elabora la Carta della qualità dei Servizi in conformità alla normativa vigente e secondo standard e obiettivi allineati a quelli del presente Contratto (Allegato 7). Le Parti prendono atto della Carta della qualità dei Servizi 2009 allegata al presente Contratto (Allegato 8). Per gli anni successivi al 2009 Trenitalia si impegna a trasmettere alla REGIONE la Carta della qualità dei Servizi nonché a pubblicarla nei successivi 30 giorni sul proprio sito internet, anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 461, lett. a), della Legge 244/2007 e previo assolvimento delle disposizioni di cui alle successive lettere b), c).
3. Per gli anni successivi al 2009 Trenitalia presenta la carta della qualità dei servizi che sarà oggetto di esame ed analisi preliminare con i soggetti interessati.

SEZIONE TERZA: SISTEMA DI MONITORAGGIO

Art. 16

(Parametri di monitoraggio)

Trenitalia si obbliga a fornire, su supporto informatico e cartaceo, un dettagliato elaborato concernente un'analisi relativa al numero di viaggiatori saliti e discesi per ogni fermata e per ogni treno, almeno due volte l'anno entro trenta giorni successivi a ciascun semestre. La Regione, ai fini del monitoraggio, avrà accesso ai Sistemi Informativi come previsto al successivo art. 19.

Art. 17

(Dati di esercizio)

Trenitalia si impegna a presentare annualmente alla REGIONE i dati di esercizio complessivi di cui all'Allegato 9.

Art. 18

(Parametri di monitoraggio ed economico-gestionali)

Trenitalia si obbliga a fornire i dati consuntivi relativi ai parametri di monitoraggio e di natura economico-gestionale del servizio, anche su supporto informatico, riportati nell'Allegato 9. La REGIONE utilizzerà tali dati per l'elaborazione del proprio "Conto Economico Consuntivo". A tal fine Trenitalia fornisce i dati riferiti alla produzione degli impianti assegnati alla Direzione Regionale Umbria della Divisione Passeggeri Regionale.

Qualora alcuni dati non fossero disponibili nella contabilità di Trenitalia essi verranno ricercati di comune accordo da fonti extracontabili.

Art. 19

(Vigilanza e sistema delle penalità)

1. Trenitalia fornisce, con cadenza mensile, le rilevazioni interne sul rispetto degli standard di qualità di cui all'Allegato 6.
2. Per agevolare il monitoraggio continuo dell'effettuazione e della regolarità dei servizi, Trenitalia cura gli adempimenti presso R.F.I. affinché la REGIONE sia abilitata alla consultazione via internet dei Sistemi Informativi di circolazione di R.F.I. con il profilo di accesso del "Committente/Cliente di Impresa Ferroviaria". Rimane inteso che al servizio di consultazione la REGIONE accede, senza onere finanziario di alcun tipo, ad una postazione.
3. La REGIONE, tramite proprie strutture può valutare le risultanze delle rilevazioni di cui al comma 1 e può effettuare, con libero accesso ai treni, rilevazioni sulla rete secondo la metodologia concordata di cui agli Allegati 6 e 7 per verificare il rispetto dei livelli di qualità e quantità del servizio contrattualmente stabiliti negli allegati medesimi.
4. Il mancato rispetto degli obblighi definiti nel presente contratto, comporta l'applicazione delle penalità previste all'Allegato 7.
5. La REGIONE provvederà a trattenere l'importo complessivo delle penali di cui sopra dalla rata di saldo del corrispettivo di cui al precedente articolo 7.

Art. 20

(Sistema Premiante)

Il superamento da parte di Trenitalia degli indicatori obiettivo di cui agli Allegati 6 e 7 sarà riconosciuto mediante la corresponsione da parte della REGIONE di premi secondo quanto indicato nei medesimi Allegati. Tali valori non potranno essere superiori, comunque, alle penalità applicate nell'anno di riferimento.

SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 21

(Controversie tra le parti)

1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le parti.
2. Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Art. 22


(Clausola fiscale)

Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 il presente atto è esente da registrazione fino al caso d'uso.

Il presente atto è redatto in tre esemplari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Perugia, 12-04-2010

Per la REGIONE UMBRIA.....

Per Trenitalia S.p.A.